

COMUNE Di Cervasca – CN
REVISORE UNICO
PAPALIA Dott. Sebastiano

Verbale n. 25/2018

COSTI DELLA POLITICA

Cervasca, 29/11/2018

Il Revisore
Papalia dott. Sebastiano

COMUNE DI CERVASCA
(Provincia di CUNEO)
VERBALE N. 25/2018 DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Costi della politica.

Richiamato l'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in materia di oneri connessi allo status di amministratori comunali a fronte della rideterminazione del loro numero ed in particolare la corretta delimitazione della "invarianza della relativa spesa" prevista dalla medesima disposizione.

Precisato che la norma in oggetto costituisce corollario al comma 135 della medesima legge n. 56/2014 che ha modificato l'ordinamento delle istituzioni locali incidendo anche sul numero degli amministratori negli enti locali fino a 10.000 abitanti.

Ricordato che la rimodulazione del numero degli amministratori locali per gli enti in questione era stata già oggetto delle previsioni dell'articolo 16, comma 17 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011,

Dato atto che la diversa composizione doveva decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Visto l'articolo 1, comma 135, della legge n. 56/2014 che è intervenuto modificando la norma sopra richiamata;

Che il successivo comma 136, del medesimo articolo 1, nella formulazione originaria, si è preoccupato di normare gli effetti "a legislazione vigente" sugli oneri derivanti dalla rimodulazione prevista dal precedente comma, disponendo: "I Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti"; e tenuto conto che al comma in oggetto, l'articolo 19, comma 1, lettera d), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", ha aggiunto un ulteriore periodo di seguito richiamato: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico".

Precisato che sulla portata applicativa del comma 136 si sono pronunciate diverse Sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti, sia in relazione alla problematica relativa alla normativa da considerare in ordine all'esatta quantificazione degli amministratori alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, sia per ciò che attiene al calcolo dell'invarianza della spesa degli oneri inerenti allo status di amministratore, conseguenti alla rimodulazione del loro numero prevista dal comma 135 della stessa legge. 3.

Che in ordine alla prima questione, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 12/12/2016, n. 35/SEAUT/2016/QMIG, ritiene che la normativa alla quale far riferimento al fine del calcolo dell'invarianza della spesa "in rapporto alla legislazione vigente" sia quella prevista dall'articolo 17, comma 19, del d.l. n. 138/2011, con la conseguenza che la rimodulazione prevista all'atto dell'entrata in vigore del comma 136 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, va effettuata sul numero degli amministratori stabilito dal predetto decreto-legge anche nelle ipotesi nelle quali le disposizioni sulla composizione ivi previste, a seguito della mancata scadenza elettorale, non siano state ancora materialmente applicate.

Dato atto che in merito alla questione relativa alla modalità di determinazione dell'invarianza della spesa, e quindi alla individuazione delle voci di spesa da considerare per la verifica della invarianza medesima, si riscontra, una tendenziale concordanza tra le posizioni assunte dalle varie Sezioni regionali delle Corti dei Conti nella valutazione differenziata degli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori rispetto agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all'articolo 82 del TUEL, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc) ben delimitate dall'art. 1, comma 136 della legge n. 56 del 2014 e la cui disciplina complessiva è contenuta nel Titolo III, parte IV del TUEL.

Considerato infatti che: nel primo caso (indennità di funzione) si tratta di costi di natura fissa mentre, nel secondo (gettoni di presenza dei consiglieri ed altre spese), di costi di natura variabile.

Vista in particolare, le pronunce della Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazioni nn. 17 e 208/2015/PAR e n. 102/2016/PAR) dalle quali emerge l'orientamento secondo il quale le indennità di funzione non possono essere soggette ad un "congelamento" rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale riportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali.

Atteso che risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012.

Considerato che, partendo dal richiamato assunto, in relazione all'indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, la Corte dei Conti perviene alla conclusione che la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa e che, conseguentemente l'ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, e non dovrà effettuare un "congelamento", in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa.

Che, per contro, rientrano nel computo degli oneri soggetti alla determinazione della spesa soggetta ad invarianza, di cui al comma 136 in esame, tutti gli esborsi economici, di natura variabile, derivanti dalle attività "connesse" all'espletamento dello status di amministratore, contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del TUEL, ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico, espressamente esclusi dalla medesima disposizione.

Dato atto che, infatti, come evidenziato dalla Corte, questi oneri, posti a carico della finanza pubblica, sono di diversa natura e contenuto (oltre i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali, rientrano nella categoria i rimborsi delle spese di viaggio, le spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc.) e la loro complessiva quantificazione, per ciascun ente, dipende da vari fattori, (es. la frequenza delle sedute, che possono incidere, e quindi, differenziare l'importo totale di detti oneri, sostenuti dall'ente di volta in volta considerato. Ne deriva, conseguentemente, che la spesa effettivamente sostenuta potrà differenziarsi non solo tra ente ed ente (anche di identiche dimensioni demografiche) ma, anche all'interno dello stesso ente, qualora nel corso degli anni, detti elementi variabili si combinino in modo differenziato.

Precisato infine che esercizio finanziario in rapporto al quale parametrare la spesa ai fini dell'invarianza della medesima può essere correttamente individuato, anche alla stregua dell'operatività del principio di annualità del bilancio di cui all'art.162 del TUEL, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014(Sul punto si riscontrano orientamenti concordi delle Sezioni regionali di controllo (tra le altre, si vedano le deliberazioni n. 264/2014/PAR della Sezione per la Lombardia, n. 112/2014/PAR della Sezione per la Puglia, n. 230/2014/PAR della Sezione per il Lazio, n. 114/2014/PAR della Sezione per la Basilicata, n. 631/2014/PAR della Sezione per il Veneto).

Preso atto che nella proposta di deliberazione n. 25/2018 a firma del Segretario Comunale si riassume alla luce di quanto premesso quanto segue:

- con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;
- il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
- non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
- non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

1. Considerato che nella medesima proposta di deliberazione al Consiglio comunale viene proposto di determinare i costi della politica secondo le indicazioni sopra indicate per un ammontare annuo di € 85.841,40 per i costi fissi non soggetti a rideterminazione ed € 2.226,44 per i costi variabili (gettoni di presenza complessivi per Consiglio e Commissioni consiliari), imputabile ai vari capitoli del bilancio triennale 2019/21;

Attesta che

l'invarianza della spesa, ai sensi della normativa sopra indicate e sopra espresse e, sulla base dei compensi stabiliti quali massimi dal Comune di Cervasca per i propri amministratori (che verranno definitivamente statuiti dopo la tornata amministrativa del 2019 a seguito della nomina dei nuovi Amministratori una volta note le attività eventualmente svolte dagli stessi ai fini dell'esatta commisurazione dell'attribuibile secondo legge) come rinvenibili nel testo della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Segretario Comunale n. 25/2018 nei seguenti importi costituenti tetto massimo di spesa: € 85.841,40 per i costi fissi non soggetti a rideterminazione ed € 2.226,44 per i costi variabili (gettoni di presenza complessivi per Consiglio e Commissioni consiliari), imputabile ai vari capitoli del bilancio triennale 2019/21.

Cervasca 29/11/2018

Il Revisore
Papalia dott. Sebastiano